

357.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 - Vicenda di Laura Celoria trattenuta alle isole Maldive)	9
Missioni valevoli nella seduta del 19 maggio 1998	3	(Sezione 4 - Revisione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige) ..	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede consultiva)	3	Disegno di legge n. 4230	13
Giunta delle elezioni (Annunzio di una proposta di regolamento)	4	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) .	15
Corte dei conti (Annunzio di un documento)	6	Progetti di legge nn. 2602-2607-3890	39
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	39
Procedimenti penali e civili nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	7	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamento) .	39
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamenti) .	40
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 4 - Articolo 4, emendamento ed articolo aggiuntivo)	41
Interpellanze ed interrogazioni	9	(Sezione 5 - Articolo 5 ed emendamento) .	42
(Sezione 1 - Restituzione dell'obelisco di Axum)	9	(Sezione 6 - Articolo 6)	42
(Sezione 2 - Minoranze religiose nel Sudan)	9	(Sezione 7 - Emendamento al titolo)	42
		Disegno di legge n. 4625-ter	43
		(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamento) .	43
		Disegno di legge n. 3341	44
		(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3)	44
		Disegno di legge n. 3342	45
		(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3)	45
		Progetti di legge nn. 2372-octies - 3242	46
		(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	46

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 maggio 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bogi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivo, Pennacchi, Petrini, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 18 maggio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'iniziativa del deputato:

COLA: « Equipollenza della laurea in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia ed in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (4892).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BORROMETI ed altri: « Modifiche agli articoli 20 e 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante istituzione del giudice unico di primo grado » (4846) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Esteri):

S. 3049. — « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997 » (approvato dal Senato) (4883) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva » (4809) *Parere delle Commissioni I, VII e XII.*

**Modifica nell'assegnazione
a Commissione in sede consultiva.**

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, il parere della XII Com-

missione sia acquisito ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento:

BOLOGNESI ed altri: « Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili » (80); CALDEROLI e MICHIELON: « Nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili » (91); PORCU: « Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili » (1431); BATTAGLIA ed altri: « Norme sull'inserimento al lavoro delle persone handicappate » (3585); S. 104-156-1070-1164-2177-2363; SENATORI DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » (*Approvata in un testo unificato, dalla XI Commissione del Senato*) (4110).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Annunzio di una proposta di regolamento della Giunta delle elezioni.

In data 30 aprile 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'iniziativa della Giunta delle elezioni:

« Proposta di regolamento della Giunta delle elezioni » (*ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento*).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 132 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 526), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

n. 133 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 527), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).

n. 134 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 528), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al Pretore.

n. 135 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 529), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile

1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della Costituzione, dal Tar per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 136 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 530), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, in riferimento al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche) sollevata, in riferimento all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal medesimo giudice con l'ordinanza in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 6, comma 3, sollevata, in riferimento all'articolo 31, secondo comma della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

n. 137 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 531), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del

Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa), limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige;

che non spetta allo Stato stabilire unilateralmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e, di conseguenza, *annulla* il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del tribunale regionale medesimo.

n. 138 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 532), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, numero 6, prima parte, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 139 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 533), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 140 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 534), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 599, comma secondo, del codice penale, sollevata, in ri-

ferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 141 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 535), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

n. 142 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 536), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.

n. 143 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 537), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 44, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 157 del 4 maggio 1998 (doc. VII, n. 538), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dei beni culturali ed ambientali, indicare con circolare alle Regioni le procedure applicative per l'esercizio del potere statuale di annullamento in base all'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII; nn 526, 530, 532, 533, 534, 535, 536);

VIII Commissione (doc. VII, nn 527, 528, 529, 538);

XI Commissione (doc. VII, nn 531, 537).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Messina per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 106);

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 107).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 14 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione ARMAROLI n. 4/07581, pubblicata nell'*Allegato B* ai Resoconti del 15 settembre 1997, concernente misure volte ad affrontare il problema della lotta agli incendi boschivi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere espresso dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, nella seduta del 7 maggio 1998, sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001.

Tale parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio della pendenza di procedimenti penali e civili nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 13 maggio scarso, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando

la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Treviso, n. 369/97 R.G.P.M. — 633/97 R.G.G.I.P. e n. 1140/97 R.G.P.M. — n. 97/98 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 14 maggio scorso, il deputato Fabio MUSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma - atto di citazione on. Previti) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative tra le unità previsionali di base 7.1.1.0 e 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per il 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Transporti) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 1998.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 18 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma

1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 13 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto recante « Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ».

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Il ministro della sanità, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Restituzione dell'obelisco di Axum)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali, per sapere — premesso che:

si è recentemente riproposta la questione della restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum —:

se, nei confronti dei Governi di nazioni che detengono, come la Francia al Louvre, la Spagna al Prado, e il Regno Unito al British Museum, tesori d'arte di produzione italiana trafugati dall'Italia nel corso di vicende militari, sia stata contestualmente presa dal Governo una iniziativa volta alla restituzione di quei beni artistici.

(2-00810) « Aloï, Scarpa Bonazza Buora ». (26 novembre 1997).

(Sezione 2 - Minoranze religiose nel Sudan)**B)**

MANTOVANO e FEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto riferito a Rimini il 23 agosto 1996, in occasione del meeting per l'amicizia dei popoli, dal vescovo cattolico di Torit, monsignor Paride Taban, nel Sudan a partire dal 1983 è un corso un pesante processo di islamizzazione, gui-

dato dal presidente El-Tuorabi, che passa attraverso la persecuzione di coloro che professano la religione cristiana. Il prelado ha riferito che, dei sei milioni di cristiani residenti all'inizio degli anni 80 nel Sud del Sudan, due milioni sono stati deportati al Nord, dove vivono in condizioni di inferiorità rispetto ai sudanesi di fede islamica, e un milione è stato eliminato fisicamente attraverso massacri ed esecuzioni sommarie. La restante parte vive quasi tutta al Sud in costante pericolo di morte; chi può ripara nella vicina Uganda —:

quali iniziative intenda adottare per conoscere le attuali condizioni di vita dei cristiani nel Sudan, e comunque di coloro che non praticano la religione islamica;

se non intenda condizionare la persecuzione dei rapporti economici e commerciali fra Italia e Sudan all'effettivo rispetto da parte di quest'ultimo dei più elementari diritti civili nei confronti dell'intera popolazione;

se non intenda organizzare aiuti umanitari per soccorrere i sudanesi in fuga, all'interno del Sudan e nelle nazioni vicine. (3-02376)

(18 maggio 1998)
(ex 5-00502 dell'11 settembre 1996).

(Sezione 3 - Vicenda di Laura Celoria trattenuta alle isole Maldive)**C)**

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la signora Laura Celoria, operatrice turistica e cittadina italiana, si trova in

ostaggio sull'isola di Asdhoo (Maldiva) perché il proprietario di un villaggio turistico del posto non intende consegnarle il passaporto fino a quando la « Ventana », l'agenzia di Torino per conto della quale la Celoria ha accompagnato un gruppo di turisti sull'isola, non verserà i quattroccentomila dollari (quasi settecento milioni di lire) che gli deve;

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda assumere affinché, fatto salvo il legittimo accertamento delle eventuali responsabilità civili della cittadina italiana e dell'agenzia « Ventana » di Torino, sia garantito il rispetto dei più elementari diritti umani e comunque la libera circolazione e il rientro della signora Celoria nel suo paese nativo. (3-01125)

(26 maggio 1997).

(Sezione 4 - Revisione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige)

D)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

nella seduta del 4 marzo 1997 della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede di audizioni, è intervenuto il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Alois Durnwalder, il quale ha richiesto la soppressione della regione autonoma Trentino-Alto Adige e la creazione di due regioni autonome nel Trentino e in Alto Adige;

questa richiesta è stata fatta dal presidente Durnwalder dopo aver richiamato l'accordo Degasperi-Gruber del 1946 e la chiusura della vertenza internazionale con l'Austria nel 1992;

nel corso dell'intervento del presidente Durnwalder, il sottoscritto interpel-

lante, quale componente della Commissione, ha ripetutamente chiesto se il presidente Durnwalder esprimesse una posizione assunta dalla giunta provinciale di Bolzano, ricevendo come risposta che lo stesso stava parlando nella qualità di presidente « come organo a sè stante »;

due giorni dopo, giovedì 6 marzo 1997, il Consiglio provinciale di Bolzano ha discusso e approvato, con quattordici voti contro undici, una mozione presentata dal gruppo della SVP, nella quale viene « fatto salvo il diritto all'autodeterminazione », in premessa, e nel dispositivo si richiede di « conferire alle regioni la condizione di Stati autonomi » e si richiede inoltre la « creazione di due regioni autonome, ossia Alto Adige e Trentino » —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se il Governo sia a conoscenza dell'enorme allarme che sia le dichiarazioni del presidente Durnwalder, sia e ancor più la mozione votata a stretta maggioranza dal Consiglio provinciale di Bolzano (dove la SVP ha la maggioranza assoluta) hanno suscitato tra le forze politiche e l'opinione pubblica tanto del Trentino quanto dell'Alto Adige/Südtirol al di fuori dell'ambito della SVP;

se il Governo non ritenga che si stiano minando le premesse istituzionali — che sono tradotte in legge costituzionale — dell'equilibrio e della pacifica convivenza tra i diversi gruppi linguistici;

se il Governo non ritenga che le dichiarazioni del presidente Durnwalder e la mozione della SVP votata dal Consiglio provinciale di Bolzano non mettano radicalmente in discussione il « pacchetto » del 1969, lo Statuto di autonomia del 1972 e la chiusura della vertenza internazionale con l'Austria, deliberata dallo stesso Parlamento austriaco nel 1992 sulla base dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle successive norme di attuazione;

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche in relazione alla positiva

collaborazione con la Repubblica austriaca, di fronte alle unilaterali iniziative della SVP e dei suoi rappresentanti istituzionali, nel momento in cui agiscono in dispregio di quel metodo del consenso tra tutti i gruppi linguistici, che è stato il fondamento per realizzare la convivenza inter etnica in Alto Adige-Südtirol dopo decenni di tensioni e lacerazioni.

(2-00443) « Boato ».

(10 marzo 1997).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Bolzano, con una mozione approvata a maggioranza, ha chiesto in data 6 marzo 1997 l'abolizione della regione Trentino-Alto Adige e la trasformazione della provincia di Bolzano e di quella di Trento in altrettante regioni;

nella Commissione bicamerale sulle riforme costituzionali questo stesso tema è stato affrontato in una recente audizione del presidente della giunta provinciale di Bolzano, audizione che ha sollevato non poche perplessità in tutti gli ambienti politici;

sono già all'esame della Commissione Affari Costituzionali proposte di revisione dello Statuto di Autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha esplicitamente richiamato la necessità di non indebolire, al contrario di rafforzare, il ruolo di cerniera del Trentino-Alto Adige tra Italia ed Austria;

la mozione approvata dal consiglio provinciale di Bolzano applica la regola della maggioranza numerica alla decisione su di una materia che è invece alla base del principio di convivenza all'interno di una realtà pluralistica ed interetnica, quale è l'Alto Adige —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno non ritengano che la nostra Costituzione tuteli gli interessi di tutte le minoranze, e cioè anche di quegli appartenenti al gruppo di lingua italiana che — sia pure maggioranza nel Paese — sono in minoranza in Alto Adige;

se non ritengano che la comunità di lingua italiana dell'Alto Adige debba essere tutelata in quanto minoranza nel quadro del pacchetto e dello Statuto di autonomia;

quale valutazione esprimano in merito a tale violenta accelerazione del processo di rottura dell'assetto regionale;

se non ritengano che il proposito di separazione della provincia di Bolzano da quella di Trento, e dal quadro regionale, non determini un obiettivo indebolirsi delle forme e delle possibilità di tutela della minoranza di lingua italiana, portando acqua al mulino della secessione.

(2-00442) « Frattini ».

(10 marzo 1997).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 1997 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato, a maggioranza, una mozione per l'abolizione delle regioni Trentino-Alto Adige e per la trasformazione in altrettante regioni delle province di Trento e di Bolzano;

tale mozione segue, in questo senso, le conclusioni del congresso della Svp, la proposta di legge per la modifica della seconda parte della Costituzione da parte dei parlamentari della Svp e le dichiarazioni del presidente della giunta provinciale, Alois Durnwalder in sede di audizione svoltasi nella seduta della Commissione bicamerale per le riforme istituzio-

nali del 4 marzo 1997, che ha sollevato forti perplessità fra le rappresentanze politiche;

al di là del giudizio di merito, è preoccupante, in questa sequenza, il fatto che il Consiglio provinciale di Bolzano abbia approvato a maggioranza, praticamente con i soli voti dei consiglieri delle Svp, salvo uno, la mozione nella quale « fatto salvo il diritto all'autodeterminazione », oltre all'abolizione della regione Trentino-Alto Adige e della trasformazione delle due province in regioni, si richiede di « conferire alle regioni la condizione di Stati autonomi »;

la mozione applica quindi la regola della maggioranza numerica, che coincide con la maggioranza del gruppo etnico tedesco, in una materia che è fondamentale per la convivenza all'interno di una realtà pluri-etnica che in cinquant'anni di storia e di tensioni ha raggiunto un punto importante di equilibrio —:

se il Governo sia al corrente delle allarmate preoccupazioni espresse da tutti i gruppi politici dell'Alto Adige e del Trentino, eccetto la Svp;

se non ritenga che tale unilaterale accelerazione del processo di rottura della regione sia in rotta di collisione con il principio della Costituzione che tutela gli interessi di tutte le minoranze, compresa quella italiana, come nel caso dell'Alto Adige;

se non ritenga che la mozione già richiamata non sia in totale contrasto con la conclusione « del pacchetto », con lo statuto di autonomia ed in particolare con la chiusura della vertenza internazionale sottoscritta dall'Austria nel 1992;

quali iniziative intenda assumere per evitare l'insorgere di pretesti per nuove conflittualità etniche che incoraggiano le spinte nazionaliste e separatiste;

quali iniziative intenda intraprendere anche in un confronto costruttivo con il Governo austriaco per valorizzare le regole di convivenza pluri-etnica e la collaborazione transfrontaliera, nello spirito dei trattati firmati nel congiuntamente.

(2-00454)

« Schmid ».

(13 marzo 1997).

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (4230)

(A. C. 4230 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi rispettivamente entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflesso sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: Il Governo *premettere le seguenti:* Fermo restando il diritto alla salute, così come previsto dall'articolo 72 della Costituzione

1. 7.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* in coerenza con i principi enunciati nelle leggi 15 marzo 1997, n. 590 e 15 maggio 1997, n. 127

***1. 8.**

Del Barone.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* in coerenza con i principi enunciati nelle leggi 15 marzo 1997, n. 590 e 15 maggio 1997, n. 127

***1. 9.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più con la seguente: tre

1. 10.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisisce il parere aggiungere le seguenti: vincolante ed obbligatorio.

1. 1

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisisce il parere aggiungere le seguenti: vincolante

1. 2.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo

1. 12.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: , nonché dei principali organismi di rappresentanza dei direttori generali, degli operatori, delle organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini più rappresentative.

1. 11.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

1. 13.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sono sentite le organizzazioni con le

seguinti: sono sentite preventivamente le organizzazioni.

***1. 14.**

Massidda, Baiamonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sono sentite le organizzazioni con le seguenti: sono sentite preventivamente le organizzazioni.

***1. 15.**

Del Barone.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le seguenti: tutte le organizzazioni sindacali rappresentate.

1. 3.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: e le associazioni di categoria.

1. 4.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con la seguente: rappresentate.

1. 5.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Sopprimere il comma 3.

***1. 6.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Sopprimere il comma 3.

***1. 18.**

Conti, Carlesi.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: , delle Regioni

****1. 19.**

Massidda, Baiamonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: , delle Regioni

****1. 20.**

Del Barone.

(A. C. 4230 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla programma-

zione ed alla valutazione dei servizi sanitari;

e) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

f) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

g) controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

h) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici, di ricerca e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

i) potenziare il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e conferendo risorse proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

l) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8

della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

m) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

n) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano la piena acquisizione di autonomia professionale attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; individuare, ferma restando la suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, una dirigenza con prevalente contenuto gestionale ed una dirigenza con prevalente contenuto professionale;

o) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

p) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

q) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro di durata quinquennale con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente del ruolo sanitario;

r) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rap-

porto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel processo di revoca dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

t) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di laurea e di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, prevedendo posti aggiuntivi per gli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, allo scopo destinando apposite risorse; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie delle quali le aziende sanitarie si avvalgono per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

u) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica;

v) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

z) stabilire le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonché, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; prevedere le modalità del raccordo tra l'azienda unità sanitaria locale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, da realizzare con l'istituzione di un apposito organismo;

aa) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed

essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

bb) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e le garanzie per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie;

cc) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

dd) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

ee) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

ff) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale;

gg) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

hh) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro; prevedere, accanto al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere altresì, per quanto attiene al finanziamento dei presidi interni alle aziende unità sanitarie locali, l'utilizzazione del pagamento a tariffa soltanto come indicatore di spesa;

ii) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

ll) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *ii)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le penalizzazioni previste dalla legge in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale; prevedere per il personale docente universitario delle facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto del relativo stato giuridico, una graduale riduzione dell'età per la cessazione dell'attività assistenziale, da stabilire al settantesimo ed al sessantottesimo anno di età per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera, abbiano raggiunto, rispettivamente, il sessantesimo e il cinquantacinquesimo anno di età, con l'obiettivo di giungere all'equiparazione rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per coloro che alla medesima data non abbiano ancora raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

nn) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonché la revisione dei rapporti convenzionali in atto, garantendo, comunque, il servizio di continuità assistenziale;

oo) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria appo-

site risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, coordinando le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

pp) provvedere al riordino della medicina penitenziaria prevedendone, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, il funzionamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate, attraverso la graduale riconduzione al Servizio sanitario nazionale, anche attraverso opportune sperimentazioni, del personale e delle strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria; stabilire che la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia attribuita al Ministro della sanità, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attribuire al Ministero di grazia e giustizia l'esercizio delle funzioni e delle attività necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale; prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali e che la formazione del personale addetto ai medesimi servizi sia assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministro della sanità; prevedere altresì l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanzia-

rie relative alle funzioni trasferite iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dei principi con le seguenti: e dei livelli uniformi di assistenza.

2. 140.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire ai cittadini la libera scelta del medico e del luogo di cura

2. 133.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: verificare

2. 138.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: in particolare quelli del privato sociale non a scopo di lucro.

2. 1.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione con le seguenti: dei livelli uniformi di assistenza, come previsto e programmato dal Piano Sanitario Nazionale

2. 134.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e degli operatori aggiungere le seguenti: sanitari

2. 143.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: al fine di eliminare sprechi e disfunzioni.

2. 2.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2. 79.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: e del principio di equità distributiva.

2. 80.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2. 81.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: controllare sino a: prestazioni con le seguenti: controllare e verificare gli obiettivi raggiunti dalle prescrizioni e dalle prestazioni.

2. 3.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'appropriatezza con le seguenti: la validità e l'idoneità

2. 142.

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2. 82.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: 15 marzo 97, n. 59, aggiungere le seguenti: e in coordinamento con il riordino del sistema della ricerca nazionale, di cui agli articoli 11, comma 1, lett. d), 14 e 18 della stessa legge.

2. 99

Petrella.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: di ricerca

2. 141.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: o di consorzi degli stessi.

2. 9.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: conferendo agli stessi competenze e relativi finanziamenti.

2. 10.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: organismi di rappresentanza aggiungere le seguenti: nonché delle comunità montane.

2. 8.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le seguenti: prevedere che i Comuni, o loro consorzi approvino un piano attuativo locale, come svolgimento ed applicazione del piano sanitario regionale, sia per l'azienda sanitaria che ospedaliera, di modo che il

piano sanitario regionale divenga obbligo per le Regioni e vincolo per i comuni o loro consorzi;

2. 12.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le seguenti: prevedere la facoltà dei comuni di proporre alla Regione, in rapporto a riscontrate situazioni di grave inefficienza ovvero di ingiustificato grave spostamento delle attività dagli obiettivi del piano attuativo locale, la decadenza del direttore generale dell'Azienda.

2. 11.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: delle aziende ospedaliere; aggiungere le seguenti: prevedere che i Comuni, o loro consorzi partecipino all'approvazione del bilancio pluriennale di spesa, del bilancio di previsione annuale e del consuntivo dell'azienda sulla base delle risorse assegnate dalla Regione tenuto conto dell'obbligo di pareggio di bilancio.

2. 15.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole da: prevedere la facoltà dei comuni fino alla fine della lettera.

2. 14.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: di assicurare, in coerenza con la programmazione nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: o dei consorzi degli stessi di contrattare, sulla base delle analisi epidemiologiche territoriali, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla programmazione regionale.

2. 16.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: livelli di assistenza superiore a quelli garantiti dalla programmazione sanitaria regionale aggiungere le seguenti: impegnando somme previste in bilancio di previsione destinate alla creazione e alla gestione di strutture sanitarie non previste dal piano sanitario regionale.

2. 17.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere l'istituzione di un Consiglio di direzione che affianchi il direttore generale.

2. 18.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere la possibilità che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contemplino da parte dei Comuni, o loro consorzi, l'approvazione di un piano attuativo locale come svolgimento ed applicazione del piano sanitario nazionale, sia per l'azienda sanitaria che ospedaliera.

2. 13.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera 1).

2. 20.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere tempi, modalità ed aree di attività per garantire, a livello distrettuale una effettiva integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali attraverso una puntuale disciplina nel piano sanitario nazionale, dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento a quelli ospedalieri e distrettuali, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle fasce de-

boli e alla gradualità dell'integrazione sanitaria, fermo restando che le prestazioni ad altra integrazione sanitaria sono ricomprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale e quindi a carico del Servizio sanitario stesso. Le Regioni, su criteri generali adottati in sede nazionale per il riparto della spesa tra i comparti sanitario e assistenziale, provvedono a disciplinare la partecipazione finanziaria dei Comuni, delle Aziende sanitarie e dei cittadini, nei servizi a carattere socio-sanitario.

2. 21.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parole: una effettiva integrazione *con le seguenti:* un effettivo coordinamento.

2. 22.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali.

2. 23.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le parole: nel caso in cui gli Enti Locali non assolvano in tutto o in parte ai propri compiti di natura socio - assistenziale, con particolare riferimento a quelli la cui integrazione con prestazioni di rilievo sanitario è necessaria per garantire maggiore appropriatezza ed efficacia, le AUSL provvedano ad assicurare tali compiti, secondo le modalità già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, allo scopo di evitare ogni soluzione di continuità nella erogazione delle prestazioni. Gli oneri corrispondenti sono posti a carico delle amministrazioni locali inadempienti;

***2. 131**

Del Barone.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le parole : nel caso in cui gli Enti Locali non assolvano in tutto o in parte ai propri compiti di natura socio - assistenziale, con particolare riferimento a quelli la cui integrazione con prestazioni di rilievo sanitario è necessaria per garantire maggiore appropriatezza ed efficacia, le AUSL provvedano ad assicurare tali compiti, secondo le modalità già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, allo scopo di evitare ogni soluzione di continuità nella erogazione delle presentazioni. Gli oneri corrispondenti sono posti a carico delle amministrazioni locali inadempienti;

***2. 146**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

2. 83.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: tenendo nel debito conto i profili professionali richiesti dalla categorie sanitarie, ma non ancora definiti

2. 144.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

e) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro dell'attuale dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano ai dirigenti di primo livello l'acquisizione di una piena autonomia professionale, attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza nella suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, attri-

buire al primo livello dirigenziale, conferito tramite concorso, un prevalente contenuto professionale e al secondo livello dirigenziale un prevalente contenuto gestionale, prevedendone il conferimento, quale incarico quinquennale, da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera sulla base del parere di apposita commissione mediante avviso pubblico da bandire nei casi di vacanza e comunque al termine di ciascun incarico.

2. 6.

Di Capua.

Al comma 1 dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis): prevedere altresì la costituzione di un consiglio di direzione aziendale, rappresentativo delle direzioni dipartimentali, con compiti di partecipazione all'individuazione delle politiche gestionali delle aziende nel rispetto dei compiti istituzionali e delle attribuzioni dei direttori generali.

2. 24.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 ,dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) estendere la responsabilità sia professionale che gestionale nei confronti di tutti i medici.

2. 27.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

2. 84.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: all'esclusività del rapporto di lavoro *con le seguenti:* ad un diverso tipo di rapporto di lavoro che preveda l'esclusività del rapporto di lavoro medesimo nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale terri-

toriale o ospedaliera di appartenenza, ma la libertà di stipulare contratti professionali di lavoro privatistici, fuori dall'orario di lavoro dipendente, con altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, territorialmente ricadenti al di fuori della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza

2. 150.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: da incentivare aggiungere la seguente: anche.

2. 225.

La Commissione.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: con il trattamento economico aggiuntivo con le seguenti: previo adeguamento, concordato con le organizzazioni di categoria, del trattamento economico aggiuntivo

2. 149.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo, a chi ne ha fatto libera scelta, quanto stabilito dalle norme previste dalla legislazione sulla libera professione intra - moenia

2. 148.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera p) sopprimere le parole: del diploma di laurea e

2. 26.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: previa determinazione di un tetto di spesa concordato con l'assessorato regionale alla Sanità

2. 151.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: e che contemporaneamente non esplicino attività medica convenzionale o di dipendenza nella medesima Azienda Sanitaria Locale o azienda ospedaliera, ovvero non siano iscritti ad una scuola di specializzazione medica

2. 152.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell' con le seguenti: estendendo anche ai dipendenti privati la disposizione di cui all'

2. 28.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera s) con la seguente:

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitaria locale e delle aziende ospedaliere e semplificarne le modalità di nomina e revoca dell'incarico rendendoli coerenti con il completamente del processo di aziendalizzazione, la natura privatistica e fiduciaria del rapporto ed il principio di responsabilità gestionale.

2. 29.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: gestionale aggiungere le seguenti: abolendo altresì, per gli stessi, il cosiddetto premio di produzione di fine anno

2. 154.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: assicurare il coinvolgimento sino alla fine della lettera

2. 4.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: processo di revoca con le seguenti: processo di valutazione dell'operato.

2. 86.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera s), aggiungere le parole: prevedere criteri per la revisione del regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo il trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.

2. 221.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) stabilire le modalità di istituzione, le figure che ne fanno parte, e le competenze, di un consiglio di direzione delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere da affiancare al direttore generale.

2. 137.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera t)

2. 30.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera t), ovunque ricorra, dopo la parola: sanitario aggiungere le seguenti e ospedaliero.

2. 158.

Massidda, Baimonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres

Al comma 1, lettera t) sopprimere le parole da: e dei medici veterinari fino a destinando apposite risorse.

2. 98.

Petrella.

Al comma 1, lettera t) sopprimere le parole: delle quali le aziende sanitarie si avvalgono.

2. 222.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t) sopprimere le seguenti parole: sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale.

2. 87.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera t) aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere che le selezioni consistano in una prova effettuata mediante quiz con controllo informatica.

2. 31.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) favorire l'aggiornamento continuo prevedendo la possibilità di deducibilità totale dall'imponibile dei costi sostenuti per la partecipazione a corsi o a convegni di livello nazionale e/o internazionale.

2. 32.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) garantire l'aggiornamento periodico del personale sanitario particolarmente per l'ambito per cui lo stesso è strutturato o convenzionato.

2. 33.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) accelerare il processo di accreditamento delle istituzioni sanitarie pubbliche nonché prevedere meccanismi di flessibilità del lavoro parimenti a comparto privato.

2. 34.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2. 157

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: rafforzare la collaborazione fra strutture pubbliche e settori produttivi.

2. 35.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati i livelli essenziali efficaci, appropriati e uniformi di assistenza, posti a carico del Fondo sanitario nazionale; individuare e definire i livelli essenziali di assistenza anche per quanto riguarda l'odontoiatria al fine di razionalizzare e migliorare l'offerta delle prestazioni odontoiatriche ed in coerenza con il livello di risorse allo scopo

definito e reso disponibile; demandare ad appositi organismi scientifici l'individuazione dei criteri di valutazione delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate;

2. 162.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 160.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 132.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: quale, aggiungere le seguenti: a partire dai servizi di emergenza.

***2. 37.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole: uniformi ed essenziali con le seguenti: minimi.

2. 38.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sopprimere le seguenti parole: ed essenziali.

2. 39.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole da: con l'attribuzione fino alla fine della

lettera con le seguenti: attraverso la determinazione degli standard minimi di personale ospedaliero per posti letto e tipologia di ospedale, nonché del personale per distretto ed attività distrettuali; lo scorporo di tutti gli ospedali dalle aziende sanitarie per garantire l'autonomia gestionale in equilibrio con la strategia complessiva aziendale e regionale; la determinazione di parametri per la utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in ambito regionale; la individuazione, da demandare ad appositi organismi scientifici ed alle società scientifiche accreditate, di criteri per l'autovalutazione e la verifica e revisione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2. 135.

Carlesi, Conti.

Al comma 1, lettera v) sostituire le parole da: demandare ad appositi organismi scientifici fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché determinare i tempi e i modi di applicazione di criteri di controllo e di valutazione delle prestazioni sanitarie conformemente alle certificazioni UNI-UE-ISO-9000, sia relativo alle procedure che ai risultati.

2. 41.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché alle rappresentanze istituzionali delle professioni e delle società scientifiche accreditate

2. 161.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere la possibilità di scorporo degli ospedali dalle aziende sanitarie

al fine di garantire l'autonomia gestionale in equilibrio con la strategia complessiva aziendale e regionale.

2. 36.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere al fine di favorire l'uniformità di assistenza la definizione di linee guida su dimensionamento, caratterizzazione tipologica, strutturazione dipartimentale, ospedaliera e territoriale a cui devono eventualmente attenersi le regioni nello stabilire il dimensionamento degli organici di personale.

2. 40.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis individuare e definire i livelli minimi di assistenza anche per quanto riguarda l'odontoiatria al fine di nazionalizzare e migliorare l'offerta delle prestazioni odontoiatriche ed in coerenza con il livello di risorse allo scopo definito e reso disponibile.

2. 42.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera z)

2. 43.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) ridefinire le modalità di funzionamento del distretto, istituendo il budget di distretto, che dovrà essere ripartito fra gli operatori, singoli o associati, operanti nell'ambito dello stesso distretto in rapporto all'assistenza garantita e agli obiettivi raggiunti nei singoli servizi utilizzando una

scomposizione della quota capitare attribuita al *budget* di distretto in modo che ad ogni servizio svolto, in modo efficace, corrisponda una percentuale della quota capitare stessa, tenuto conto del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 44.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) stabilire le modalità generali per la realizzazione dei distretti attribuendo ad essi risorse finanziarie e di personale in base alla struttura della popolazione e agli obiettivi di salute assegnati dalla programmazione regionale, considerando tra le priorità del funzionamento del distretto lo sviluppo della medicina primaria, tramite l'integrazione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta nelle attività distrettuali, facilitandone l'associazionismo tramite la medicina di gruppo e l'inserimento nei programmi di assistenza domiciliare e di residenzialità protetta a carattere socio-sanitario e collegando tali prestazioni a risorse finanziarie oggetto di quote variabili rispetto al compenso ordinario di detti medici, comunque da ricomprendersi nei tetti di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 45.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera z) con la seguente:

z) stabilire le modalità generali per l'integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi e agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale con le procedure previste dagli accordi di cui all'arti-

colo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, anche per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti.

2. 167.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: le modalità, con le seguenti: i principi.

2. 168.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da : l'attivazione fino alla fine della lettera con le seguenti: attribuire l'autonomia del distretto sanitario di base nella gestione del budget previsto per l'erogazione delle prestazioni di igiene pubblica, medicina generale e pediatria di libera scelta, Sert, specialistica ambulatoriale e domiciliare, nonché per la integrazione dei medici di medicina generale nella attività programmatoria e nella gestione del distretto sanitario di base.

2. 136.

Carlesi, Conti.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: della ridefinizione del ruolo con le seguenti: delle funzioni

2. 139.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: del medico, con le seguenti: dei medici.

2. 169.

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: distrettuale, aggiungere le seguenti: con modalità da definire ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

2. 170.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z) sopprimere le seguenti parole da: rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 46.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: in tale sede definiti, con le seguenti: da essi derivanti.

2. 156.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: previsione, aggiungere le seguenti: di parte

2. 163.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da: comunque al rispetto, fino alla fine della lettera con le seguenti: al raggiungimento dei sindacati obiettivi e al rispetto della quota parte del budget distrettuale destinato a tali attività.

2. 164.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z) sopprimere le seguenti parole da: prevedere le modalità del raccordo sino alla fine della lettera.

2. 88.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: da realizzare con l'istituzione di un apposito organismo

2. 171

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera z), aggiungere in fine le parole: lasciando opportuno spazio per quanto concordata a livello di trattative regionali per la convenzione dei medici di medicina generale.

2. 165.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera z), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere, a tal fine, la dotazione di apposito budget a favore del distretto sanitario di base.

2. 166.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera aa)

***2. 47.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera aa)

***2. 106**

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) ordinare le forme sostitutive di assistenza sanitaria disciplinando il rapporto di queste con il livelli essenziali di assistenza di cui alla lettera g) nonché prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà finalizzato all'erogazione di servizi sanitari agli indigenti alimentato attraverso il versamento di una quota da parte degli assicurati all'assistenza sanitaria sia pubblica che sostitutiva.

2. 48.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera aa) sostituire la parola: integrative con la seguente: sostitutive

2. 49.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera aa) sopprimere le parole da: precisando che esse si riferiscono fine alla fine della lettera

2. 50.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) favorire la partecipazione degli operatori e dei rappresentanti delle principali organizzazioni di tutela dei cittadini all'attività di valutazione e promozione della qualità dell'assistenza organizzata dalle strutture sanitarie pubbliche, individuando in questo strumento un elemento essenziale per il mantenimento annuale della qualifica di accreditamento delle strutture pubbliche e private

2. 52.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera dd)

2. 201

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) definire un modello di accreditamento, coerente con le scelte di programmazione nazionale e regionale, nel rispetto dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste d'attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità; definire un modello di accreditamento per gli odontoiatri coerente con la specificità di questo settore professionale e con l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'assistenza odontoiatrica.

2. 107.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ee) dopo le parole: modello di accreditamento aggiungere le seguenti: uguale per le strutture sia pubbliche che private, nonché i criteri per la verifica della qualità globale e la certificazione della stessa nonché

2. 53.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) dopo le parole: 20 febbraio 1997 aggiungere le seguenti: integrate dalla certificazione UNI-EN-ISO 9000 secondo le attività svolte e la valutazione delle procedure dei risultati

2. 54.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sopprimere le seguenti parole: e che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione.

2. 90.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sostituire le parole: e che le Regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione *con le seguenti:* integrate dalla certificazione UNI-EN-ISO 9000 secondo le attività svolte e la valutazione delle procedure dei risultati

2. 55.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera ee) sopprimere le parole: anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste d'attesa per consentire una facile e trasparente pubblicità

Conseguentemente, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente: ee-bis) disciplinare la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, accreditate e delle relative liste di attesa, al fine di garantire una facile e trasparente pubblicità nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

2. 56.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ee) sostituire le parole da: la tenuta e l'aggiornamento *fino a:* liste d'attesa *con le seguenti:* la documentazione, la tenuta, l'aggiornamento e il miglioramento periodico dei processi sanitari conformi ai sistemi di qualità.

2. 57.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) definire un modello di accreditamento per gli odontoiatri coerente con la specifica di questo settore professionale e con l'obiettivo della razionalizzazione e del miglioramento dell'assistenza odontoiatrica

2. 51.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) prevedere che le Regioni provvedano all'istituzione in ogni azienda sanitaria di un centro unico di prenotazione che favorisca il rispetto di tempi massimi di attesa relativi alle singole patologie e conseguenti richiesta diagnostico-terapeutiche che non comporti quindi un aumento del rischio di mortalità e/o la morbilità non necessaria.

2. 58.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) disciplinare la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate e delle relative liste di attesa, al fine di garantire una facile e trasparente pubblicità nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

2. 108.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) istituire una commissione ministeriale, della quale facciano parte a pieno titolo anche i principali organismi di rappresentanza dei direttori generali, degli operatori, nonché le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini più rappresentative, con il compito di riordinare entro novanta giorni dal suo insediamento l'intera normativa relativa ai controlli e alla sicurezza, ispirandosi al principio di sussidiarietà, individuando criteri oggettivi e certi per l'attribuzione di responsabilità, eliminando tutte le possibili occasioni di confusione e sovrapposizione di ruoli, presentando all'approvazione del Parlamento

al termine dei lavori un progetto per un Testo unico dei controlli.

2. 166.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

2. 91.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ff), aggiungere in fine le seguenti parole: e di servizi che l'Azienda é in grado di fornire

2. 110

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera gg)

2. 59.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) prevedere che le Regioni modulino i principi direttivi per l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie tenendo conto dell'omogeneità dei territorio e all'appropriatezza dei servizi erogati su base qualitativa ed epidemiologica, alla accessibilità dei servizi ed al rapporto costi-benefici, nonché delle aziende ospedaliere tenendo conto della accessibilità dei servizi, la loro qualità e specializzazione in rapporto al costo-beneficio.

2. 60.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: con particolare riguardo *aggiungere le seguenti:* ai servizi medico-sanitari e

2. 112.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera gg), aggiungere in fine le parole: e nel rispetto del principio della separazione fra soggetto erogatore e soggetto acquirente delle prestazioni specialistiche e ospedaliere.

2. 111.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera hh).

2. 92.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera hh) con la seguente:

hh) ridefinire il sistema di finanziamento delle aziende, introducendo vincoli di spesa complessivi legati alla compatibilità di bilancio e prevedendo una utilizzazione flessibile del bilancio stesso in relazione agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 61.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) sopprimere le seguenti parole: tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non a fini di lucro;

2. 93.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: accanto con la seguente: insieme.

2. 223.

La Commissione.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: prevedendo altresì per quanto riguarda le aziende ospedaliere una nuova valutazione delle modalità di pagamento secondo un uso corretto delle tariffe DRG in modo che siano più sensibili alla casistica reale.

2. 62.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: senza turbare le cure da dare al malato e la professionalità dei medici.

2. 113.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedendo una utilizzazione flessibile dei budget relativamente agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica; consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 7.

2. 114.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 93, n. 266, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 116**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 299, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio della modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 63.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) sopprimere le parole e le garanzie.

2. 64.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole: attraverso le quali l'agenzia con le seguenti: conferendo risorse e strumenti attraverso i quali l'agenzia.

2. 117.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ii) dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: su richiesta.

2. 65.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) dopo le parole: fornisce alle regioni sopprimere la seguente: stesse.

2. 66.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole: trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della Sanità.

2. 118

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera ll)

2. 67.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera ii)

2. 120.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 121**

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 68.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: sentito il parere dell'agenzia.

2. 119.

Carlesi, Conti

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: su parere dell'agenzia e.

2. 200.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 123.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 69.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini per uniformare l'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal SSN a quella di tutti gli altri alti dirigenti della Pubblica amministrazione, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rap-

porti convenzionali di cui all'articolo 8 del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. 5.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, sostituire la lettera mm) con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza e dell'area medica dipendente dalla SSN, prevedendo, per il personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, la graduale cessazione delle funzioni dirigenziali assistenziali, nel rispetto del relativo stato giuridico; prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni

2. 100.

Petrella.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: modalità e termini, con le seguenti: le linee di indirizzo e coordinamento per la disciplina della riduzione dell'età pensionabile.

2. 70.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) dopo le parole: modalità e termini, aggiungere le seguenti: per la graduale.

2. 71.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) sopprimere le parole da: prevedere fino alla fine della lettera.

2. 220.

Baiamonte.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: universitario, aggiungere le seguenti: di concerto con il MURST

2. 125.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: settantesimo e al sessantottesimo con le seguenti: settantaduesimo e settantesimo.

2. 124

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 126.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 72.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione dei servizi di continuità assistenziale.

2. 103.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le parole: prevedere, infine, per le aree di attività individuate dalle regioni per la guardia medica e al medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità, dei medici addetti a

tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente legge.

2. 73.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) la riduzione dell'età pensionabile è da realizzare mediante lo strumento della contrattazione tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia e l'equilibrio delle gestioni pensionistiche

2. 74.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere, in conformità al dettato dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le aree di attività individuate dalle Regioni per la guardia medica e la medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 75.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) individuare il dipartimento regionale autonomo per l'emergenza dotato di strutture, tecnologie e organico

adeguati, prevedendo finanziamento dal Fondo sanitario nazionale in conto capitale mirati a questo scopo.

2. 76.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la possibilità di utilizzare, per chi ne fa richiesta, una contrattazione a *part-time* per il personale sanitario, non sanitario e amministrativo.

2. 77.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la destinazione di una quota percentuale del fondo sanitario nazionale all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai diversi livelli nazionale, regionale e aziendale, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle Carte dei servizi, dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, degli obiettivi fissati dalla programmazione e della qualità.

2. 78.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera nn)

2. 127.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza

oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 128.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 129.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera oo) dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti che le Regioni individuino.

2. 95.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera oo), sostituire la parola: coordinando con le seguenti: prevedendo forme di coordinamento tra.

2. 224.

La Commissione.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le seguenti parole: definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente.

2. 96.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera pp).

2. 97.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera pp) con la seguente:

pp) provvedere alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il coordinamento tra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, attribuendo al Ministro della sanità l'indirizzo guida di programmazione ed organizzazione, funzionamento e controllo dei servizi sanitari penitenziari.

Al fine di rendere più incisivo e meno frammentario il criterio di territorialità compete altresì al Ministero della sanità il percorso penitenziario del tossicodipendente e del disturbato mentale.

Al Ministero della sanità compete anche la formazione del personale dell'area sanitaria.

2. 130.

Del Barone.

Al comma 1, alla lettera pp), sostituire le parole: su proposta del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. 230.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera pp), aggiungere la seguente:

qq) Per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario e del particolare regime di autonomi si procede attraverso apposite norme di attuazione degli Statuti.

2. 102.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

PROGETTI DI LEGGE: CONTENUTO ED ALTRI; BORGHEZIO ED ALTRI; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA SENTENZA PENALE E GIUDIZIO DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (2602-2607-3890)

(A.C. 3890 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato.

2. Nei procedimenti disciplinari di cui al comma 1 la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole procedimenti disciplinari aggiungere le seguenti ed amministrativi.

1. 1.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La stessa efficacia è attribuita, nel giudizio disciplinare, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

1. 2.

Contento, Mantovano.

Al comma 2, dopo la parola efficacia aggiungere le seguenti di giudicato.

1. 3.

Contento, Mantovano.

(A.C. 3890 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Allorché nei confronti di un dipendente di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio, perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza di proscioglimento, l'amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla formale comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

1-ter. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

2. 1.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(A.C. 3890 — sezione 3)ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione,

i dipendenti di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.

2. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione il rapporto di lavoro è risolto. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente è sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione il quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

4. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 3. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

5. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delitti contro la pubblica amministrazione *con le seguenti:* per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale.

3. 5.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

3. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.2. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Nel caso aggiungere le seguenti: di sentenza.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Qualora si tratti aggiungere le seguenti: di sentenza.

3. 3.

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione *il con le seguenti:* alla procura generale presso la Corte dei conti la.

3. 4.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è comunicata alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, provvede alla quantificazione dell'eventuale danno derivante dal reato subito dalla pubblica amministrazione, tenendo conto degli elementi indicati nella sentenza di condanna.

3. La Ragioneria generale dello Stato trasmette alla amministrazione lesa un prospetto contenente l'indicazione del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese.

4. L'amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del capitale, degli accessori e delle spese come quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato, nei limiti della fruizione.

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni il procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.”

4. 01.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali e disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: e disciplinari con le seguenti: , disciplinari ed amministrativi.

5. 1.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3890 — sezione 7)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Tit. 1.

La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DELLA DATA DI EFFICACIA DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEL GIUDICE
UNICO DI PRIMO GRADO (4625-ter)**

(A.C. 4625 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 » sono sostituite dalle seguenti: « e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Proroga al 2 gennaio 2099).

1. La data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254 è prorogata al 2 gennaio 2099.

1. 1.

Manzione, Miraglia del Giudice.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1469. — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALLA V RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO ASIA-
TICO DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
DEL SENATO) (3341)**

(A.C. 3341 — sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo Assistenza Tecnica della Banca Asiatica di Sviluppo.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente in-

fruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE S. 1470 — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALLA VI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
AFRICANO DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA III COMMIS-
SIONE DEL SENATO) (3342)**

(A.C. 3342 — sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 101.886.172.000 a saldo del contributo dovuto alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente in-

fruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E ALLE IMPOSTE DI REGISTRO (2372-OCTIES); ALBERTO GIORGETTI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GENNAIO 1988, N. 43, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (3242)

(A. C. 2372 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i con-

cessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione,

normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

3) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

4) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

5) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

6) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

7) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di

supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

h) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

i) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di scarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

l) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di scarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali proporzionali al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

m) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle

somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

n) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

o) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione e del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

p) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e

delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

q) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

r) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

s) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, e 15 dicembre 1997, n. 446;

t) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'articolo 31, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della ri-

scossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

5. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari della riscossione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al

riordino della disciplina della riscossione anche coattiva dei tributi, delle entrate non tributarie, del rapporto con i concessionari della riscossione e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ai concessionari della riscossione dei seguenti compiti:

1) riscossione coattiva, mediante ruolo, delle entrate dello Stato e dei crediti delle pubbliche amministrazioni, delle agenzie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali;

2) riscossione, mediante delega, delle entrate disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, la gestione e la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

3) registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali;

4) possibilità per gli enti diversi dallo Stato, e per le società, anche nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano i medesimi, legittimati a riscuotere tramite il concessionario, di affidare allo stesso ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria; gli enti impositori, escluse le province ed i comuni, potranno negoziare con i concessionari le relative modalità in base alle specifiche esigenze nonché agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione;

b) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire cinque miliardi, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori legittimati a riscuotere tramite il concessionario;

c) possibilità di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, di cui alla lettera b), degli enti locali e delle regioni, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

d) ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno regionale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi;

e) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

f) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione ed ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal ministero delle finanze, nonché alla situazione socio economica degli ambiti territoriali con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante servito;

g) sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, con interessi legati al tasso ufficiale di sconto ed in ragione d'anno; revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti;

h) ridefinizione del processo di formazione dei ruoli al fine di pervenire a

forme automatizzate e telematiche nonché revisione della tipologia dei ruoli e riduzione delle emissioni;

i) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base nazionale, presso il domicilio fiscale dello stesso e, conseguentemente, revisione e semplificazione delle procedure di versamento tramite procedure telematiche, con ripartizione del gettito agli enti impositori a cura delle strutture di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; previsione, per il primo biennio, di una fase transitoria su base provinciale;

l) fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso; previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

m) snellimento e razionalizzazione delle procedure anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione secondo modalità che consentano tra l'altro:

1) l'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un'unico atto con conseguente revisione dei termini procedurali;

2) la possibilità per il concessionario di non procedere per motivate ragioni all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti esclusi quelli finalizzati all'esercizio della propria attività;

3) l'eliminazione del vincolo della preventiva esecuzione mobiliare;

4) snellimento delle procedure di pignoramento presso terzi prevedendo, in talune ipotesi, la non citazione del terzo e del debitore;

5) la modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

6) la previsione, in tempi certi e prefissati, dell'asporto e la vendita dei beni pignorati a cura degli istituti vendite giudiziarie;

7) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un milione;

8) l'iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili e beni mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta all'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;

9) la revisione e semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

10) l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive;

11) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzate all'espletamento della procedura di riscossione;

12) la previsione dell'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con l'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi e unificate per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabile contemplati dalla legge;

13) la revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;

14) la revisione delle norme relative agli ufficiali di riscossione, di cui agli articoli 99 e 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, prevedendo l'istituzione, presso il servizio centrale della riscossione, di un registro degli stessi per la cui istituzione e tenuta si applichino le medesime disposizioni relative all'Albo dei collettori stabilite dagli articoli 94 e 95 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, nonché introduzione di norme transitorie dirette a disciplinare l'iscrizione nel registro per i dipendenti dei concessionari sprovvisti dell'abilitazione in presenza di determinati requisiti;

15) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione, dinanzi agli organi giurisdizionali e dell'autorità amministrativa, da parte del collettore e dell'ufficiale di riscossione;

n) revisione e semplificazione delle procedure di discarico delle quote inesigibili, anche in forme telematiche, con l'eliminazione delle relative domande;

o) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

p) istituzione di una certificazione di inesistenza di debiti tributari su base nazionale legata al rilascio di autorizzazioni, partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori e forniture, atti di compravendita e quant'altro con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione prevedendo comunque forme di tutela nei confronti dei contribuenti;

q) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

r) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o

tardivi versamenti e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

s) revisione dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio riguardante la riscossione da parte dei soggetti interessati;

t) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi di cui alla presente legge alle gestioni in atto e per quanto compatibile anche ai commissari governativi, nonché:

1) possibilità di attivare processi di aggregazione regionale di più ambiti in un'unica gestione, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;

2) possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 31, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 di costituirsi in società per azioni secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, lettera c);

3) possibilità di partecipazione al capitale da parte degli enti locali e delle regioni, in misura comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

4) unificazione delle concessioni amministrative, qualora lo stesso soggetto concessionario operi in più ambiti provinciali della medesima regione;

5) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione, prevedendo la riapertura degli sportelli ex servizi autonomi di cassa da parte dei concessionari della riscossione con riconoscimento agli stessi di un adeguato compenso;

6) previsione per il biennio 1999 e 2000 di un meccanismo di salvaguardia del

risultato economico delle singole gestioni nel biennio 1997 e 1998, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla precedente lettera f);

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi, per quanto applicabili, emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi alla data del 30 giugno 1998; in seguito la stessa dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le competenti Commissioni esprimono il proprio parere. Su iniziativa di ciascuno dei componenti, le Commissioni parlamentari potranno chiedere integrazioni anche su specifici argomenti, della relazione stessa.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema del testo unico sarà trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di testo unico, questo è emanato anche in mancanza del parere.

6. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.

7. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Testo alternativo del relatore di minoranza).

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: affidamento aggiungere le seguenti: mediante procedure ad evidenza pubblica.

Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: di affidare aggiungere le seguenti: mediante procedure ad evidenza pubblica.

1. 203.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali.

1. 2.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 122.**

Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 123.**

Micciché, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 127.**

Cananzi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: seppure in via facoltativa.

1. 125.

Siniscalschi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: purché sprovvisti di strutture interne deputate al recupero coattivo dei crediti.

1. 121.

Simeone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: purché non siano già dotati di strutture interne deputate al recupero dei propri crediti.

1. 124.

Micciché, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

***1. 128.**

Paroli, Armosino, Stradella Viale.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

***1. 173**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i crediti assistiti da titoli

esecutivi degli enti pubblici previdenziali sono obbligatoriamente riscossi a mezzo ruolo.

1. 187.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) affidamento ai concessionari della registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali.

1. 188.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 129.**

Paroli, Armosino, Stradella Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 174.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e per le società aggiungere le seguenti: , anche nelle forme di cui all'articolo di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142,.

1. 189.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: gli enti impositori, escluse le province ed i comuni, potranno negoziare con i concessionari le relative modalità di

affidamento in base alle specifiche esigenze nonché agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione.

1. 172.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Leone.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e costituite fra le banche convenzionate di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, operanti in ciascuno degli ambiti territoriali delle concessioni, determinati, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 175.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

1. 4.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: 5 miliardi di lire aggiungere le seguenti: costituite dai soggetti richiamati dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 176.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: provinciale con la seguente: regionale.

1. 190.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previsione che le società per azioni che hanno già l'affidamento in concessione del servizio di riscossione abbiano un termine di anni 2 dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per adeguare il capitale sociale a 5 miliardi.

1. 28.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previsione per le società per azioni aventi alla data di entrata in vigore della presente legge già l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, un termine non inferiore a quello della residua durata del periodo di gestione per adeguare il capitale sociale a 5 miliardi.

1. 27.

Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 130.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 177.**

Chiusoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 178.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nella determinazione dei compensi dovrà altresì essere prevista una quota incentivante a favore dei concessionari che si costituiscono su base regionale;

1. 191.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora, di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con interessi legati al tasso ufficiale di sconto ed in ragione d'anno;

1. 192.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti.

1. 193.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) ridefinizione del processo di formazione dei ruoli al fine di pervenire a forme automatizzate e telematiche nonché revisione della tipologia dei ruoli e riduzione delle emissioni.

1. 194.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: ridefinendo gli importi fino alla fine della lettera.

1. 195.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base nazionale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

f-ter) revisione e semplificazione delle procedure di versamento, tramite procedure telematiche, con ripartizione del gettito agli enti impositori a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

1. 196.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a

ruolo, su base regionale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

1. 197.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base provinciale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

1. 198.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso;

1. 199.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Leone.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliatura dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

1. 200.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: procedure di esecuzione aggiungere le se-

guenti: anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione.

1. 135.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un unico atto con conseguente revisione dei termini procedurali.

1. 136.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) l'eliminazione del vincolo della preventiva esecuzione mobiliare.

1. 137.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) snellimento delle procedure di pignoramento presso terzi prevedendo, in talune ipotesi, la non citazione del terzo e del debitore.

1. 138.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) la modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo forme

di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie.

1. 139.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 2) sostituire le parole: ad un determinato importo con le seguenti: a lire un milione.

1. 140.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) l'iscrizione di ipoteca legale sui beni e mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta a l'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;

1. 141.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) la revisione e semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati.

1. 142.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) dopo le parole: casa di abitazione del debitore aggiungere le seguenti: e negli altri luoghi a lui appartenenti esclusi quelli finalizzati all'esercizio della propria attività.

1. 143.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) sostituire le parole da: con eventuale fino alla fine del periodo, con le seguenti: ; la previsione, in tempi certi e prefissati, per i beni rimasti invenduti al secondo incanto, dell'asporto e la vendita a cura degli istituti di vendite giudiziarie;

1. 144.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) sostituire le parole da: con eventuale fino alla fine del periodo, con le seguenti: ; la previsione, in tempi certi e prefissati, dell'asporto e la vendita dei beni pignorati a cura degli istituti di vendite giudiziarie;

1. 145.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) l'accelerazione dei processi di integrazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive.

1. 146.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative nonché di tutti gli atti procedurali ed esonero da ogni imposta, tassa o diritto o quant'altro per l'espletamento delle procedure di riscossione; la previsione della gratuità dovrà essere garantita

pure per gli accessi alle banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzati all'espletamento delle procedure di riscossione.

1. 147.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzate all'espletamento delle procedure di riscossione;

1. 148.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

l'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi in grado di consentire l'accesso telematico alle informazioni secondo modalità *standard* da definire e procedure informatiche in grado di fornire informazioni per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge.

1. 112.

Piccolo.

Al comma 1, lettera g), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: previo conseguimento del previsto patentino di abilitazione rilasciato dalla procura della Repubblica a fronte di uno specifico esame di Stato.

1. 26.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione;

1. 149.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

1. 150.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) previsione di disposizioni dirette ad assicurare che disponibilità giacenti sulle contabilità speciali di tesoreria per « fondi della riscossione » e per « fondi di bilancio », nonché sulle contabilità a disposizione delle amministrazioni dello Stato, oggetto di vincolo di destinazione o di impegno di spesa per il personale o per l'acquisto di beni e servizi, non possano essere sottoposte a pignoramento, sequestro o altre misure cautelari ed elevando, altresì, il termine di cui al comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, a centoventi giorni.

1. 204.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1. 151.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 aprile 1998 e sostituire la parola: proporzionali con le seguenti: , non inferiori all'1 per cento né superiori al 5 per cento, correlate.

1. 131.

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 aprile 1998.

1. 113.

Piccolo.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole da: secondo percentuali fino alla fine del periodo con le seguenti: . Tale definizione avverrà con la previsione di riduzione del rimborso delle anticipazioni stesse, quale rischio di impresa, pari allo 0,5 per cento per ogni anno successivo fino ad un massimo del 5 per cento. Qualora a tale scopo siano stati effettuati accantonamenti di bilancio per rischi su crediti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, non detratti dal reddito imponibile dell'esercizio di competenza, questi potranno essere utilizzati in detrazione dal reddito imponibile dell'esercizio in cui saranno liquidate le domande di rimborso e nei due successivi.

1. 171.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: secondo percentuali proporzionali, con le seguenti: secondo percentuali, non inferiori all'1 per cento né superiori al 5 per cento, correlate.

1. 179.

Morgando, Chiusoli.

Al comma 1, lettera l), secondo periodo, dopo le parole: Il rimborso sarà effettuato aggiungere le seguenti: per i crediti erariali,

1. 170.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l) primo periodo, dopo la parola: utilizzando aggiungere le seguenti: per il primo biennio.

1. 115.

Carlo Pace.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) revisione dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti interessati alla riscossione;

1. 152.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) istituzione di una certificazione di inesistenza di debiti tributari su base nazionale legata al rilascio di autorizzazioni, partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori e forniture, atti di compravendita e quant'altro con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione prevedendo comunque forme di tutela nei confronti dei contribuenti;

1. 153.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del consorzio nazionale obbliga-

torio fra i concessionari per la riscossione dei tributi, previsione che il personale in esubero sia riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

1. 114.

Leone, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari per la riscossione dei tributi, previsione che il personale in esubero sia assegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

1. 24.

Carlo Pace.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: procedure volte aggiungere le seguenti: previo accordo fra le parti.

1. 180.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conseguano il previsto patentino di abilitazione rilasciato dalla procura della Repubblica a seguito di uno specifico esame di Stato.

1. 116.

Carlo Pace.

Al comma 1, lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 132.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Alla lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 181.**

Chiusoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Alla lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 182.**

Morgando, Frigato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 3)

1. 154.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera o), numero 3), dopo le parole: utilizzare, aggiungere le seguenti: limitatamente alle iniziative di formazione e di reinserimento al lavoro,.

1. 155.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1. 156.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: a tal fine sino alla fine del periodo.

1. 157.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'assorbimento da parte degli istituti di credito, qualora concessionari, in forma diretta o partecipata, del servizio di riscossione. Inoltre per le società di natura privata, tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio.

1. 25.

Leone, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) per il personale che, nonostante l'adozione delle misure di cui alle lettere o) e p), risultasse in esubero, previsione di un intervento complementare consistente nell'assorbimento da parte degli istituti di credito, qualora concessionari, in forma diretta o indiretta, del servizio di riscossione. Inoltre per le società non partecipate da banche, tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio.

1. 117.

Carlo Pace.

Dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) previsione dalla possibilità per gli enti previdenziali di recuperare direttamente ed in via autonoma i crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

***1. 126.**

Siniscalchi.

Dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) previsione dalla possibilità per gli enti previdenziali di recuperare direttamente ed in via autonoma i crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

***1. 133.**

Cananzi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) previsione in via transitoria della possibilità per gli istituti di credito titolari o commissari governativi di concessioni del servizio di riscossione, di trasferire tali gestioni a proprie società per azioni aventi i requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e con il mantenimento degli stessi obblighi e degli stessi diritti derivanti dalla gestione diretta.

1. 184.

Carlo Pace.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1. 158.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: con quelle sino alla fine con le seguenti: con quelle di cui ai decreti legislativi, per quanto applicabili, emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 159.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 462 e n. 463.

1. 160.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo, con le seguenti: con possibilità di attivare processi di aggregazione regionale, di più ambiti in un'unica gestione, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, nonché,

per i soggetti indicati nell'articolo 31, lettere a) e b), di costituirsi in società per azioni secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, lettera c).

1. 161.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo, con le seguenti: , possibilità di fusioni societarie e costituzione in società per azioni per gli altri soggetti richiamati all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 28 gennaio 1988, n. 43, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

1. 162.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: ed i commissari.

1. 163.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, aggiungere le seguenti: attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto.

1. 201.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).

1. 202.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole 28 gennaio 1988, n. 43 aggiungere le seguenti: possibilità di partecipazione al capitale sociale degli enti locali e delle regioni, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;.

1. 164.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole 28 gennaio 1988, n. 43 aggiungere le seguenti: unificazione delle concessioni amministrative, qualora lo stesso soggetto concessionario operi in più ambiti provinciali della medesima regione,.

1. 165.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: dell'ultimo biennio precedente *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in modo da assicurare un utile di gestione di misura pari all'ammontare conseguente all'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 119.

Leone, Conte

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: dell'ultimo biennio precedente *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in modo da assicurare un utile di gestione in misura pari all'ammontare conseguente al rispetto dei criteri fissati dall'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 7.

Carlo Pace.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di

cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 134.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

Dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonché all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 185.**

Chiusoli.

Dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonché all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 186.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione; previsione di riapertura degli sportelli ex servizi autonomi di cassa da parte dei concessionari con riconoscimento agli stessi di un adeguato compenso.

1. 166.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

1. 167.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze dovrà presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi alla data del 30 giugno 1998. Di seguito la stessa dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le competenti Commissioni parlamentari potranno chiedere integrazioni della relazione stessa anche su specifici argomenti.

1. 168.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi.

1. 168 (Nuova formulazione).

Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema del testo unico è trasmesso alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.

1. 169.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni

Al comma 5, dopo la parola: derivare aggiungere le seguenti: per il biennio 1999-2000.

***1. 120.**

Leone, Conte.

Al comma 5, dopo la parola: derivare aggiungere le seguenti: per il biennio 1999-2000.

***1. 118.**

Carlo Pace.